

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2476}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARCA, NAPOLITANO, IANNI, COCCO, BINELLI, BELLINI,
ANTONELLIS, BONCOMPAGNI, BARZANTI, FITTANTE,
POLI, RINDONE, TOMA, ZOPPETTI, TORELLI, GASPAROT-
TO, VIRGILI, PETROCELLI, SANDIROCCO, SCARAMUCCI
GUAITINI, GEREMICCA, CURCIO, NEBBIA**

Presentata il 25 gennaio 1985

**Interventi straordinari in agricoltura per fronteggiare i danni
provocati dalle eccezionali calamità**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Condizioni straordinarie ed eccezionali di maltempo verificatesi in Italia nel corso dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, hanno prodotto danni di rilevante entità all'agricoltura e alle aziende agricole sull'intero territorio nazionale.

Questo è anche il risultato dell'assenza, per troppi anni, di una politica di difesa del territorio da parte dei governi, che ha accentuato così le conseguenze negative delle eccezionali avversità atmosferiche di questi mesi.

In questa situazione danni consistenti hanno subito gli impianti, le strutture, il patrimonio zootecnico, le colture agricole, particolarmente quelle specializzate (vivaistiche, floricole, ecc.) con conseguenze negative che possono

proiettare gli effetti negativi oltre la stagionalità delle stesse produzioni e che potranno richiedere interventi integrativi rivolti a ristrutturare settori qualora gli accertamenti delle regioni dovessero richiederlo.

Per fronteggiare la eccezionalità dell'evento e della sua estensione sul territorio è necessario che il Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, venga elevato a lire 900 miliardi per l'anno 1985.

L'aumento del « Fondo » è richiesto dalla necessità di soddisfare le esigenze previste dalla legge n. 590 del 1981 e di quelle che le recenti calamità hanno evidenziato.

In particolare si tratta di adeguare i contributi a fondo perduto (articolo 2); di stabilire provvidenze rivolte ad alleg-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gerire il peso di contributi previdenziali, assistenziali (articolo 3); di corrispondere agevolazioni creditizie capaci di favorire il ripristino degli impianti e delle strutture danneggiate, di facilitare il lavoro di ricognizione dei danni e degli interventi delle regioni (articolo 7), di accelerare le procedure per la concessione dei benefici (articolo 6).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità del capitolo 4691 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1985 (interessi sui certificati di credito del tesoro), sul quale esiste una disponibilità derivata dal nuovo regime di liquidazione degli interessi previsto su base annuale anziché semestrale.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è elevato, per l'anno 1985, a lire 900 miliardi al fine di fronteggiare le conseguenze negative delle eccezionali calamità atmosferiche abbattutesi sul territorio nazionale nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.

ART. 2.

I contributi previsti dalla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono elevati rispettivamente a lire 2 milioni per le aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento e a lire 6 milioni per le aziende a coltura specializzata protetta.

ART. 3.

I soggetti titolari di aziende agricole ammesse ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, che abbiano manodopera dipendente godono di un contributo corrispondente all'importo dei contributi unificati da versare per l'anno 1985.

Ai titolari di aziende diretto coltivatrici, coloni e mezzadri ammessi ai benefici della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi per malattia, per infortuni e previdenza dovuti per l'intero nucleo familiare.

È riconosciuto, in deroga al comma 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali ed allo stesso numero di giornate lavorative attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonché a favore dei piccoli coloni

e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalle avversità di cui all'articolo 1.

Alla spesa derivante dai benefici previsti dal presente articolo si fa fronte fino all'ammontare di lire 100 miliardi.

ART. 4.

Le scadenze per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono prorogate di ventiquattro mesi.

Ai beneficiari della presente legge, per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti il periodo indicato nel comma precedente, sono concessi prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

ART. 5.

Agli allevatori singoli ed associati di animali avicunicoli e di acquicoltura che hanno subito danni in conseguenza delle calamità atmosferiche del dicembre 1984 e gennaio 1985 è autorizzato l'intervento in conto interessi per il ripristino delle strutture nella misura massima del 6,75 per cento e fino ad un massimo del 50 per cento del danno subito.

ART. 6.

Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è corrisposta alle regioni una anticipazione fino al limite massimo del 50 per cento a copertura parziale delle spese sostenute in attuazione di leggi regionali e di delibere dei consigli regionali da prelevarsi dal fondo di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

ART. 7.

Per accertare l'entità dei danni subiti dalle strutture agricole, al di là della copertura dei danni immediati, viene messa a disposizione delle regioni una somma di lire 4 miliardi da prelevarsi sul Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7 stimato in lire 500 miliardi e all'onere di 100 miliardi di lire di cui all'articolo 3 si fa fronte con la corrispondente riduzione del capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.